



News per i Clienti dello studio

Ai gentili clienti
Loro sedi

Torna il regime dei minimi per tutto il 2015

(Art. 10 comma 12 undecies DL n. 192 del 31.12.2014, convertito con legge n. 11 del 27.02.2015)

Premessa

Con la **legge n. 11 del 27.02.2015** sono state modificate le disposizioni del decreto "milleproroghe" con riferimento ai **termini di applicazione del regime dei minimi**. Secondo quanto previsto dalla legge di stabilità per il 2015, infatti:

- dal **01.01.2015** i contribuenti non potevano più accedere al regime dei minimi;
- dal **01.01.2015** possono continuare ad applicare il regime dei minimi solo coloro che hanno proposto apposita domanda non oltre lo scorso **31.12.2014**.

Considerato il **rilevantissimo aumento delle richieste di applicazione del regime dei minimi** degli scorsi mesi di novembre e dicembre 2014, **il legislatore ha inteso concedere ai contribuenti un maggior termine per accedere al "vecchio regime", che andrà ad affiancare, per tutto il 2015, il nuovo regime forfettario.**

ADEMPIMENTO	
Fino al 31.12.2014	Dal 01.01.2015
I contribuenti possono accedere al regime dei minimi	I contribuenti possono solo proseguire nell'applicazione del regime dei minimi I contribuenti possono nuovamente

**accedere al regime dei minimi, in alternativa
al nuovo regime forfettario**

Con la presente trattazione analizziamo le **novità introdotte dal DL milleproroghe convertito in materia di regime dei minimi**, con particolare riferimento alle problematiche che potrebbero sorgere rispetto alla **gestione delle fatture già emesse in applicazione del nuovo regime forfettario o del regime ordinario**.

Il regime forfettario introdotto dalla legge di stabilità per il 2015...

Il nuovo regime forfettario è riservato a tutte le **persone fisiche** che svolgono o iniziano un'**attività d'impresa, arte o professione non in forma associata**, e che possiedono **determinati requisiti** previsti dalla norma. I **requisiti** per l'accesso al nuovo regime, che devono sussistere contemporaneamente nell'anno precedente, sono:

- **i ricavi o compensi percepiti, ragguagliati ad anno, non devono essere superiori a quelli individuati nella tabella di seguito riportata** (compreso tra euro 15.000 e 40.000). In caso di più attività cui risultano applicabili soglie di ricavi / compensi diversi, va fatto riferimento alla soglia più elevata. Non concorre al **superamento del limite l'eventuale adeguamento agli studi/parametri**;
- il soggetto non deve aver **sostenuto spese per l'impiego di lavoratori superiori a € 5.000 lordi annui** a titolo di lavoro dipendente, co.co.pro., lavoro accessorio, associazione in partecipazione, lavoro prestato dai familiari dell'imprenditore ex art. 60, TUIR;
- il **costo complessivo dei beni strumentali al 31.12 (al lordo dell'ammortamento) non deve essere superiore a € 20.000**. Rispetto al regime previgente il limite non è più calcolato sugli acquisti effettuati nel triennio precedente ma sul valore degli stessi alla fine dell'esercizio precedente. I soggetti già in attività nel 2014 dovranno verificare lo stock di beni strumentali alla data del 31 dicembre.

LIMITI RICAVI E COEFFICIENTI		
Attività	Coefficiente di redditività	Limite ricavi e compensi
Industrie alimentari e delle bevande	40%	35.000
Commercio all'ingrosso e al dettaglio	40%	40.000
Commercio ambulante e di prodotti alimentari e bevande	40%	30.000
Commercio ambulante di altri prodotti	54%	20.000
Costruzioni e attività immobiliari	86%	15.000
Intermediari del commercio	62%	15.000
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	40%	40.000

Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi	78%	15.000
Altre attività economiche	67%	20.000

Ai fini della determinazione del reddito, **il nuovo regime forfettario non tiene in considerazione l'importo complessivo dei costi**, ma prevede l'applicazione di un coefficiente di redditività distinto per ogni tipologia di attività (vedi sopra).

In altre parole, il reddito imponibile (sul quale si applica l'imposta) viene calcolato applicando ai ricavi e ai compensi un coefficiente di redditività in funzione del codice ATECO che contraddistingue la vostra attività (si veda tabella successiva). Sull'imponibile, poi, si applica **un'imposta sostitutiva** di imposta sui redditi, addizionali regionali e comunali e IRAP in misura pari al **15%**.

ESONERI/OBBLIGHI	
Obblighi	Numerare e conservare le fatture di acquisto / bollette doganali
	Certificare i corrispettivi
	Indicare in fattura il riferimento normativo del regime applicato
Esoneri	Registrazione fatture emesse, corrispettivi e fatture di acquisto
	Tenuta e conservazione dei registri
	Dichiarazione annuale e comunicazione dati IVA
	Compilazione della comunicazione clienti / fornitori (spesometro)
	Compilazione della comunicazione black-list



Condizioni ulteriori (per abbattimento reddito di 1/3)

- il contribuente non deve aver esercitato, nei 3 anni precedenti, attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare;
- l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui tale attività costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio dell'arte / professione;
- qualora l'attività sia il proseguimento di un'attività esercitata da un altro soggetto, l'ammontare dei ricavi / compensi del periodo d'imposta precedente non sia superiore ai limiti di ricavi / compensi previsti per il regime forfetario.

... ed il regime dei minimi

Specularmente all'introduzione del regime forfetario, come detto, è stata prevista a partire dal 01.01.2015 l'abrogazione del regime dei **contribuenti minimi**, degli **ex minimi** ed il **regime per le nuove iniziative**: solo a coloro che al 31.12.2014 applicavano il regime dei minimi veniva concessa la possibilità di **proseguire con tale regime fino a scadenza naturale**. Tuttavia, con l'articolo 10, comma 12 undecies del DL n. 192/2014 viene disciplinato, in deroga a quanto previsto dalla legge di stabilità, la **possibilità di optare per il regime dei minimi anche nel corso dell'anno 2015**.

OSSERVA

Di conseguenza, per il 2015 rimane abrogato **solo il regime delle nuove iniziative ed il regime contabile agevolato**.

Per tutto il corso del 2015, dunque, **i contribuenti potranno applicare il regime agevolato dei minimi**, che a differenza di quello appena illustrato **prevede l'applicazione di un'aliquota del 5% sostitutiva delle imposte dei redditi e delle addizionali per il periodo d'imposta di prima applicazione e per i quattro successivi** (oppure fino al raggiungimento del trentacinquesimo anno), **con determinazione del reddito al netto dei costi sostenuti e nel limite massimo di ricavi annuali di 30.000 euro**.

Di seguito illustriamo le principali semplificazioni a cui possono accedere i minimi:

AGEVOLAZIONI PER I CONTRIBUENTI MINIMI

Le altre agevolazioni riconosciute ai contribuenti minimi

I contribuenti minimi sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore e dei parametri e sono esonerati anche dalla compilazione dei relativi modelli per la comunicazione dei dati rilevanti (art. 1, comma 113).

I contribuenti minimi sono esenti dall'imposta regionale sulle attività produttive (**IRAP**) e conseguentemente esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione IRAP.

Non operano gli ordinari obblighi di tenuta della scritture contabili.

	Sono esonerati dagli elenchi clienti-fornitori .
	Sono esonerati dalla comunicazione delle operazioni "black-list" .
	Sono comunque tenuti alla certificazione dei corrispettivi (scontrino/ricevuta fiscale) salvo che non rientrino tra i soggetti esonerati ex art. 2, dpr n. 696/96.
	Devono manifestare preventivamente, analogamente agli altri soggetti iva, la volontà di effettuare acquisti intraue con la necessità , pertanto, di risultare iscritti nell'elenco Vies . Va ricordato a tale proposito che le cessioni di beni effettuate dai contribuenti minimi verso soggetti ue non sono considerate cessioni intraUE.
	Dal 2012 i nuovi minimi non subiscono la ritenuta d'acconto ma rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui i Ricavi o compensi afferiscono è soggetto a imposta sostitutiva. Tale dichiarazione può essere riportata direttamente in fattura.

Si deve segnalare che la "reintroduzione" temporanea di tale regime non preclude l'accesso al regime forfettario previsto dalla legge di stabilità: **per il 2015 i contribuenti potranno accedere alternativamente ai due regimi disponibili** (minimi, forfettario) **con il solo limite del rispetto delle relative condizioni d'accesso**.

OSSERVA

Si deve segnalare, in ogni caso, che nella maggior parte dei casi risulta **più conveniente accedere al regime dei minimi**, in quanto garantisce un **trattamento fiscale fiscalmente più conveniente** e dei **limiti di ricavi e durata più ragionevoli** rispetto al regime forfettario.

Sulla base di tali considerazioni **il ricorso al regime forfettario potrebbe essere applicato residualmente alle ipotesi in cui non sussiste il carattere di novità dell'attività in capo al contribuente, circostanza che preclude l'accesso al regime dei minimi**.

Questioni operative

Mentre **l'accesso**, a partire dal 2015, **al regime dei minimi non trova alcuna problematica rispetto alle nuove attività**, si possono riscontrare alcune problematiche con riferimento a quei soggetti che, **nei primi mesi del 2015, hanno applicato il regime forfettario (o ordinario) e ora intendono transitare al prorogato regime dei minimi**. Tali problematiche potrebbero essere risolte, per analogia, **considerando i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate nella Circolaren. 7/E/2008, in occasione dell'introduzione del "vecchio" regime dei minimi**.

Una prima questione riguarda la **modalità con la quale comunicare la scelta per il regime dei minimi**. Nella circolare, l'Agenzia ha chiarito che **ai fini dell'individuazione del regime applicabile**

vale comunque il comportamento concludente. Tuttavia, qualora in sede di inizio attività fosse stato presentato il **mod. AA9/11 senza barrare la specifica casella, l’Agenzia aveva riconosciuto la possibilità di rettificare lo stesso presso l’Ufficio nei 30 giorni successivi all’apertura della partita IVA.** Considerato che i 30 giorni per la rettifica potrebbero essere già decorsi, **l’Agenzia dovrebbe intervenire per fissare la decorrenza di tale termine dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del Milleproroghe.**

OSSERVA

Tale questione, tuttavia, riguarda **esclusivamente i soggetti che hanno adottato il regime ordinario.** Infatti, per i contribuenti in regime forfetario, posto che nel mod. AA9/11 non è presente la specifica casella, l’Agenzia delle Entrate, con il Comunicato stampa 31.12.2014 ha chiarito che **va barrata la casella prevista per l’adesione al regime dei minimi.**

In riferimento alle **fatture già emesse, i contribuenti in regime dei minimi devono emettere le fatture, senza addebito dell’IVA, riportanti la seguente dicitura:** *"Operazione senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 1, comma 100, Legge n. 244/2007. Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità ex art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011"*. In caso di adozione nel 2015 del regime ordinario, la fattura è stata emessa **con addebito dell’IVA.** In questo caso, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, **il contribuente può emettere una nota di variazione ex art. 26, DPR n. 633/72.**

OSSERVA

L’acquirente o il committente è tenuto a registrare la nota di variazione ricevuta ed **è fatto salvo il suo diritto alla restituzione dell’IVA pagata.**

Nel caso di applicazione del regime forfetario, **la fattura è stata emessa senza addebito dell’IVA e con l’indicazione che trattasi di "Operazione senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 1, comma 58, Legge n. 190/2014"**. In tale ipotesi, **la fattura non riporta l’esposizione dell’IVA.** Non si ritiene necessaria, dunque, la **nota di variazione,** mentre si potrebbe **suggerire la "sostituzione" del documento al fine di riportare la corretta indicazione del regime applicato.**

OSSERVA

Va, inoltre, evidenziato che **i contribuenti minimi non subiscono la ritenuta d’acconto.** A tal fine gli stessi devono **rilasciare un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui i ricavi / compensi afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva.** Detta dichiarazione può essere riportata direttamente in fattura con la seguente dicitura: *"Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’acconto come previsto dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate"*

22.12.2011, prot. 185820".

Per i contribuenti che nel 2015 hanno adottato:

- il **regime ordinario**, in caso di emissione di fatture a gennaio / febbraio 2015 con applicazione della ritenuta d'acconto, sarà possibile **evitare di subire la ritenuta consegnando al sostituto la dichiarazione qualora l'incasso delle stesse non sia ancora intervenuto**;
- nel caso in cui sia stato **adottato il regime forfetario non si pongono particolari problemi, posto che anche in tale regime i ricavi / compensi non sono soggetti a ritenuta d'acconto.**

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti